



MORRI
ROSSETTI

STUDIO LEGALE
E TRIBUTARIO

**Legge di conversione
del Decreto fiscale 2020:
guida alle principali novità**

Legge di conversione del Decreto fiscale 2020: guida alle principali novità

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che converte, con modifiche, il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 ("Decreto fiscale") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2019 n. 301, reca una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Le disposizioni contenute nella legge – salve specifiche previsioni - entrano in vigore dal 25 dicembre 2019.

Di seguito una prima sintesi delle principali novità.

Le modifiche apportate dalla suddetta legge alla disciplina dei reati penal-tributari di cui al D.Lgs n. 74/2000 e alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs n. 231/2001 sono oggetto di uno specifico *alert*.

Novità in materia IVA

Estensione del meccanismo del reverse charge

Viene estesa l'applicazione del meccanismo *reverse charge* a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

L'efficacia di tale disposizione, la quale non si applica alle prestazioni resa alle PA e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello *split payment* nonché alle agenzie per il lavoro, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, a norma dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Viene previsto che i *file* delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate.

Fattura elettronica e Sistema tessera sanitaria

Viene esteso anche al periodo d'imposta 2020 il divieto per i soggetti tenuti e non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di emettere fatture elettroniche, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Inoltre, viene previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dal 1° luglio 2020 sono tenuti all'invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Precompilata IVA

Viene differita al **1° luglio 2020** (in luogo del 1° gennaio 2020) la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni periodiche IVA.

Inoltre viene previsto che a partire dalle operazioni IVA 2021 (e non più IVA 2020) l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (a partire dalla dichiarazione annuale IVA 2022).

Esterometro

Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro) che da mensile diventa trimestrale.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In caso ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate allo Sdl, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta da versare, della sanzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del DLgs n. 471/1997, ridotta ad 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.

Inoltre, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Autoscuole: abrogata l'esenzione IVA

Si attenua l'applicazione dell'IVA sulle autoscuole. L'esenzione non sarà più applicabile, dal 1° gennaio 2020, solo per le patenti B e C1. Inoltre, il pagamento dell'IVA al 22% non sarà retroattivo, a differenza di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/E/2019.

Novità in materia di imposte sui redditi

Trust

Costituiscono redditi di capitale e, quindi sono rilevanti ai fini IRPEF, i redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da *trust* o istituti di contenuto analogo stabiliti in Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata, qualora i beneficiari siano individuati (c.d. "*trust opachi*").

Inoltre, viene previsto che nel caso in cui sia impossibile distinguere la quota delle attribuzioni riferibile al patrimonio del *trust* rispetto a quella riferibile al reddito, i beneficiari italiani, le attribuzioni di *trust* esteri sono considerate redditi per il loro intero ammontare.

Piani individuali di risparmio - PIR

Per i piani di risparmio individuale costituiti dal 1° gennaio 2020 - le somme o i valori destinati al PIR devono essere per almeno il 70% investiti, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Il restante 30% dovrà essere indirizzato all'economia reale.

La quota del 70% deve essere investita:

- per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati;

- per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (PMI)

Inoltre, è ammessa la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria e per i fondi pensione di essere titolari di più di un piano di risparmio a lungo termine, sebbene a ciascuno di essi non sia comunque possibile destinare più del 10% del patrimonio.

Regime fiscale degli impatriati

Viene stabilito che le agevolazioni fiscali introdotte dal DL n. 34/2019 a decorrere dal 2020, si applicano anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal **30 aprile 2019**, ossia:

- a) solo il 30% del reddito derivante da un'attività lavorativa è soggetto a imposta per 5 anni;
- b) se la residenza viene trasferita nel Sud Italia, solo il 10% del reddito dell'attività lavorativa è soggetto a imposta. Inoltre, il regime favorevole viene prorogato di 5 anni se il lavoratore soddisfa altre condizioni: avere un figlio minore (minore di 18 anni) o acquistare una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.

Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless

A decorrere dal **1° luglio 2020**, viene previsto che i premi della lotteria degli scontrini non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale.

Inoltre, per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, saranno istituiti dei premi speciali in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA che memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi.

Quota versamenti in acconto

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50%.

Dividendi alle società semplici

Viene previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:

- per la quota imputabile a soggetti IRES i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- per la quota imputabile a soggetti persone fisiche che detengono la partecipazione in regime d'impresa i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.

Novità in materia di compensazioni

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

A decorrere dal **1° gennaio 2020**, i soggetti - sostituti d'imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato - che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo **complessivo annuo superiore ad € 200.000** ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera**, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a **richiedere** all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice - che a loro volta sono **obbligate a rilasciarla** - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, **entro i 5 giorni lavorativi successivi** al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute.

Entro la stessa data, l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve trasmettere al committente anche i dati relativi ai lavoratori.

Nel caso l'impresa appaltatrice o affidataria, **entro i 5 giorni lavorativi successivi** al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa committente, ma:

- a) questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero,
- b) il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa al committente,

quest'ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l'inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessagli.

Inoltre in caso di inottemperanza dei suddetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Gli obblighi in commento non trovano applicazione, se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la **relativa certificazione**, la sussistenza dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:

- a) risultino in attività da **almeno 3 anni**, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo **non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi **superiori a 50.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

Viene disposto che il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto mediante l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti erariali dell'accollante.

Cessazione della partita IVA e inibizione alla compensazione

Ai titolari di partita IVA, destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dall'archivio VIES, viene negata - a decorrere dalla data di notifica del provvedimento (di cessazione o di esclusione) - la possibilità di utilizzare in compensazione, nell'ambito del modello F24, i crediti tributari e non. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto detto, il modello F24 viene scartato e i versamenti si considerano non eseguiti.

Contrasto alle indebite compensazioni

Per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP, per importi superiori ad € 5.000, maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:

- necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;
- obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel, *Fisconline*), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.

Altre novità

Estensione del ravvedimento operoso ai tributi locali

Viene abrogata la norma che consentiva l'applicazione del ravvedimento operoso in versione "estesa" solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dall'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI).

Modello 730

Cambia la tempistica di presentazione della dichiarazione, ma con effetto dal **1° gennaio 2021**; infatti i soggetti interessati possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell'8per mille:

- a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
- b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Invece i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:

- a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. Infine, tra le altre cose, si segnala che passa dal 7 marzo al 16 marzo il termine per il rilascio della Certificazione Unica.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:

- **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021** per un valore complessivo **pari o superiore ad € 2.000**;
- **a decorrere dal 1° gennaio 2022** per un valore complessivo **pari o superiore ad € 1.000**.

Per esigenze di coerenza sistematica, è stato modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo che per le violazioni commesse e contestate:

- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile è fissato ad € 2.000;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale applicabile è fissato ad € 1.000.

Lotteria degli scontrini

Slitta dal **1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020** l'entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

Inoltre, viene disposto che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Scompare, quindi, la sanzione da € 100 a € 500 in caso di rifiuto di acquisire il codice lotteria.

Compensazione debiti fiscali-crediti PA

È estesa anche per gli anni **2019 e 2020** la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

Interessi sui debiti fiscali

Vengono ridotti gli interessi da versare sulla rateizzazione delle imposte dovute (IRPEF, IRES, IRAP o IVA etc.) o quando si salda un debito con l'agente della riscossione.

Dal **1° gennaio 2020** il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra **lo 0,1 e il 3%** (attualmente si oscilla tra lo 0,5 e il 4,5%).

Obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il pagoPA

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità pagoPA.

Agevolazioni fiscali relative a veicoli elettrici e a motore ibrido

L'estensione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dei veicoli da parte dei portatori di handicap anche ai motori ibridi o elettrici (cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).



Per maggiori informazioni, potete contattare:
Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) *Name Partner*,
o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)
Responsabile del Centro Studi

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milan | MorriRossetti.it

